



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 74 DEL 19/11/2019**

**OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N.197 DEL 6/11/19 -  
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'ATTIVITA' DI ANALISI DEI RUOLI  
GIACENTI PRESSO L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E PREDISPOSIZIONE DI  
EVENTUALI SEGNALAZIONI AI SENSI DEL COMMA 4 ART.19 D.LGS.112/99 IN  
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMI DAL 682 AL 688 L. 190/2014.**

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 16.09.2019 di individuazione dei Responsabili di Area;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/19 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la Deliberazione di G.C. n.197 del 6/11/19 con ad oggetto: "MANDATO AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'ATTIVITA'

DI ANALISI DEI RUOLI GIACENTI PRESSO L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI SEGNALAZIONI AI SENSI DEL COMMA 4 ART.19 D.LGS.112/99 IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMI DAL 682 AL 688 L. 190/2014”;

Preso Atto che questo Comune ha ad oggi un residuo per ruoli consegnati e non riscossi negli anni dall'Agente della Riscossione del valore di oltre € 2.500.000,00 e per i quali lo stesso non ha comunicato all'Ente nessuna richiesta di scarico definitivo;

Visto l'art.19 comma 4 del D.Lgs. 112/99 che testualmente recita: “ 4. Fino al scarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;

Preso atto di quanto disposto in particolare dal comma 683 della L.n.190/2014 di seguito in parte riportato: 683.....omissis... - (Procedura di scarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il scarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. 2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. 3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al scarico. 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il

pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Omissis.....omissis 6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discharge, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.....” ;

Confermata quindi la necessità, in ossequio delle sopra richiamate disposizioni normative, di effettuare un'analisi puntuale dei ruoli affidati e non riscossi negli anni dall'Agente della Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, ed in particolare dei soggetti ancora morosi in ordine alle loro capacità patrimoniali/reddituali al fine di verificare l'effettiva esigibilità dei crediti ancora in essere segnalando eventualmente ad ADER i debitori ritenuti comunque solvibili e analizzando in ultimo la correttezza e completezza delle azioni poste in essere dall'Agente della riscossione per il loro recupero;

Confermato che gli uffici dell'Ente non hanno in organico né le capacità tecniche né le disponibilità di personale per poter dare corso in autonomia alle attività sopra indicate e che quindi risulta necessario individuare un soggetto esterno professionalmente preparato che possa essere affidatario del servizio di analisi e dare sostegno alle iniziative conseguenti;

Visto l'art.1 del d.l. n.95 del 2012 regolarmente convertito in Legge che prevede l'obbligo da parte della pubblica Amministrazione di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi agli strumenti messi a disposizione da Consip ovvero di fare riferimento ai parametri di prezzo/qualità contenuti nelle convenzioni da questa stipulate;

Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale servizio;

Constatata comunque la possibilità di provvedere in merito attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti, forniture e servizi sotto soglia di prodotti offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e/o richiesta d'offerta (RdO)

Visto l'art.9 comma 4 del d.l. n.66 del 2014 regolarmente convertito in Legge che prevede che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi, in alternativa a rivolgersi ad un "soggetto aggregatore" attraverso il ricorso a strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa;

Ritenuto opportuno, dato l'importo della spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art.35 del D.Lgs 50/2016;

Visto il cig **ZA72AB3AB6**

Considerato che, presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il professionista **Dario Gambino**, - con sede in Via Venezia 23 – 56025 Pontedera, codice fiscale GMBDRA73S02L219J e Partita Iva 02164550507, propone l'espletamento del servizio di analisi ruoli ed interfacciamento con Agente della Riscossione, al costo di €2.704,00 oltre Iva e quindi totale €3.298,88;

Ritenuto che nello specifico il costo complessivo pari ad € 3.298,88 è da considerarsi congruo rispetto al servizio offerto consistente in:

- Disponibilità di uno specifico software atto all'interfacciamento con gli archivi Ader;
- Verifica e controllo delle liste di soggetti che detengono patrimoni e risultano detenere residui presso l'Ader;
- Assistenza all'invio di specifiche comunicazioni ad Ader;
- Incontro con Ader presso la loro sede;
- Monitoraggio attività svolte da Ader a seguito della trasmissione delle liste;

Rilevato che il Professionista indicato ha ricevuto incarichi analoghi in altri comuni toscani come Livorno, Monte Lupo Fiorentino, Lucca, Capannori, Camaiore, Stazzema, Serravezza, e che in particolare si sono ricevute dal Dirigente di competenza del Comune di Livorno ottime referenze in merito al lavoro svolto;

## **DETERMINA**

1 - Di procedere all'affidamento tramite il Mercato Elettronico CONSIP, al **Dott. Dario Gambino**, - con sede in Via Venezia 23 – 56025 Pontedera, codice fiscale GMBDRA73S02L219J e Partita Iva 02164550507 secondo la procedura in economia con ordine di acquisto diretto del servizio di "analisi ruoli ed interfacciamento con Agente della Riscossione. al costo totale di € 3.298,88;

2 - Di impegnare la somma di € 3.298,88 compresa Iva quale corrispettivo del servizio in oggetto a favore di **Dario Gambino**, - con sede in Via Venezia 23 – 56025 Pontedera, codice fiscale GMBDRA73S02L219J e Partita Iva 02164550507, con imputazione sul Codice di Bilancio 01/04/1030299/999 Capitolo 101040308000 annualità 2019 del Bilancio 2019/2021, in quanto l'obbligazione risulta perfezionata e sarà esigibile nel presente esercizio finanziario;

IL RESPONSABILE  
SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)